

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA

RICORSO

della **Fondazione Federico II**, Cod. Fisc. 97133160826, P. Iva 04651480826, con sede legale in Palermo, Piazza della Vittoria n. 23, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante “*pro tempore*”, on. dott. Gaetano Galvagno, rappresentata e difesa dall’avv. Ottavio Vaccaro, Cod. Fisc. VCC TTV 75A23 C351N, fax n. 095/536565, pec: ottavio.vaccaro@pec.ordineavvocaticatania.it, giusta procura su foglio separato e materialmente congiunto al presente atto ex art. 83 c.p.c., e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del suo procuratore, al quale si chiede che siano effettuate tutte le comunicazioni,

- Ricorrente -

CONTRO

- la **Regione Sicilia**, in persona del Presidente “*pro tempore*”;
- il **Dipartimento della Programmazione della Presidenza della Regione Siciliana**, AREA 7, Gestione programmi per la cooperazione territoriale europea e la cooperazione sovranazionale, in persona del Dirigente Generale “*pro tempore*”;
- il **Comitato di Sorveglianza (Comité de Suivi)** del Programma INTERREG NEXT Italia - Tunisia, in persona del Presidente “*pro tempore*”,

- Resistenti -

E NEI CONFRONTI

- del **Comune di Caltagirone** (CT), in persona del Sindaco “*pro tempore*”;
- dell’**ARPA Sicilia** - Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente, in persona del legale rappresentante “*pro tempore*”,

- *Ove e se controinteressati* -

PER L’ANNULLAMENTO

- del Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Programmazione della Presidenza della Regione Siciliana n. 223 DRP del 17.04.2025, con il quale si prende atto e si ratificano le decisioni del Comitato di Sorveglianza del Programma INTERREG NEXT Italia - Tunisia, che ha approvato le liste (graduatorie) per obiettivo specifico dei progetti ammessi a finanziamento, le liste di riserva e le liste dei progetti non ammissibili a finanziamento, presentati nell’ambito dell’avviso 01/2024 del Programma, nella parte in cui la Fondazione ricorrente, erroneamente, con riferimento all’obiettivo specifico “4.6 - *Rafforzare il ruolo della cultura e del turismo sostenibile nello sviluppo economico, nell’inclusione e nell’innovazione sociale*”, è stata inserita al n. 2 dei progetti di riserva e non, invece, nella lista dei progetti ammessi a finanziamento;
- delle graduatorie allegate al Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Programmazione della Presidenza della Regione Siciliana n. 223 DRP del 17.04.2025, nonché di tutti gli ulteriori atti inerenti al relativo procedimento, comunque denominati;
- del processo verbale della riunione dell’8 aprile 2025 del Comitato di Sorveglianza (Comité de Suivi) di approvazione delle liste (graduatorie) per

obiettivo specifico dei progetti ammessi a finanziamento, delle liste di riserva e delle liste dei progetti non ammissibili a finanziamento del Programma INTERREG NEXT Italia - Tunisia, presentati nell'ambito dell'avviso 01/2024, nella parte in cui il progetto "NEXTheritage" della Fondazione ricorrente non risulta essere tra quelli ammessi a finanziamento per l'obiettivo specifico "4.6 - *Rafforzare il ruolo della cultura e del turismo sostenibile nello sviluppo economico, nell'inclusione e nell'innovazione sociale*";

- della griglia di valutazione n. 2 dell'11.03.2025, a firma del sig. Alejandro Lafarga Martinez, a tenore della quale, erroneamente ed illegittimamente, viene assegnato al progetto "NEXTheritage" della Fondazione Federico II un punteggio complessivo di 65;

- ove occorra, di tutte le griglie di valutazione inerenti ai programmi presentati per l'obiettivo specifico 4.6 classificati ai posti da n. 1 a n. 4 della graduatoria degli ammessi a finanziamento, nonché della griglia di valutazione del programma che al n. 1 precede quello della Fondazione nella graduatoria (lista) di riserva, tutte allo stato non conosciute e per le quali si presenterà istanza di accesso agli atti e ci si riserva, fin da adesso, di proporre eventualmente ricorso per motivi aggiunti;

- ove occorra, dell'Avviso pubblico 1/2024, approvato con D.D.G. n. 19 del 24.01.2024, per la presentazione di progetti di cooperazione del Programma INTERREG NEXT Italia – Tunisia, pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, sotto il seguente duplice profilo: 1) laddove non specifica le procedure di selezione da adottare e, in particolare, il numero

di valutatori esterni chiamati ad esaminare i progetti; 2) nell'ipotesi in cui lo si interpreti nel senso di consentire, nel silenzio di specifiche prescrizioni, di ricorrere discrezionalmente a più di due valutatori esterni, ciò in aperto contrasto con le regole espressamente stabilite dal Comitato di Sorveglianza nella riunione del 24.05.2023 e ribadite in quella dell'08.04.2025;

- di ogni altro atto, documento e/o verbale, presupposto, connesso e conseguente, o, comunque, collegato con i provvedimenti impugnati, ancorché non conosciuto e di data ignota.

FATTO

La Fondazione Federico II è soggetto proponente e capofila di una partnership transfrontaliera formata, oltre che dalla medesima, dall'Università degli Studi di Palermo - Dipartimento di Architettura, dall'Università di Manouba (Tunisia), Centro di ricerca di laboratorio in architettura di sistemi di immagini e reti multimediali - Scuola Nazionale delle scienze dell'Informazione, nonché dal partner privato Digital Cultural Experience, costituitisi in partenariato così come previsto dall'art. 23 del Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante *“disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno”* e dallo stesso avviso di selezione 01/2024 pubblicato dall'Autorità di Gestione, i quali decidevano di presentare una proposta progettuale denominata *“NEXTHERITAGE” (New EXperiences in Tourism per un'esplorazione accessibile e di alto livello delle risorse culturali attraverso l'innovazione, la tecnologia e la valorizzazione)* a valere sull'Avviso pubblico 01/2024,

approvato con D.D.G. n. 19 del 24.01.2024, per la presentazione di progetti di cooperazione del Programma INTERREG NEXT Italia – Tunisia.

L'avviso 01/2024 del Programma Interreg Next Italia - Tunisia, cofinanziato dall'Unione europea, infatti, era rivolto agli enti pubblici e di diritto pubblico, nonché agli organismi privati e alle ong, con sede legale nel territorio siciliano, i quali potevano presentare progetti di cooperazione transfrontaliera nell'ambito di diversi obiettivi specifici del citato Programma, riguardanti i temi delle energie rinnovabili, dell'ambiente, dell'innovazione, della salute, delle opportunità formative, del turismo sostenibile e dei servizi di governance.

La Fondazione Federico II, di concerto con il partneriato, dunque, presentava la propria proposta del valore complessivo di € 1.349.599,82 con riferimento all'obiettivo specifico 4.6 teso a *“Rafforzare il ruolo della cultura e del turismo sostenibile nello sviluppo economico, nell'inclusione e nell'innovazione sociale”*.

Ebbene, svolta l'istruttoria di ammissibilità e sottoposte le proposte progettuali alle valutazioni di qualità, ambientali e di conformità rispetto alla normativa sugli aiuti di Stato previste dall'Avviso pubblico, il Comitato di Sorveglianza stilava le liste (graduatorie) per obiettivo specifico dei progetti ammessi a finanziamento, le liste di riserva e le liste dei progetti non ammessi a finanziamento.

Nello specifico, con l'impugnato Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Programmazione della Presidenza della Regione Siciliana n. 223 DRP del 17.04.2025, sostanzialmente di ratifica delle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza del Programma INTERREG NEXT

Italia - Tunisia, il progetto dell'odierna ricorrente veniva collocato al posto n. 2 della graduatoria (lista) dei progetti di riserva, con un punteggio complessivo di 85,67.

La Fondazione Federico II, proseguendo, risultando impossibile comprendere come fossero stati attribuiti i punteggi e quali fossero le motivazioni a supporto degli stessi con riferimento ai singoli criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza, presentava istanza di accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 e segg. della l. n. 241/90, assunta al protocollo al n. 5521 del 24.04.2025 del Dipartimento della Programmazione. In data 20.05.2025, indi, con nota prot. n. 6736 del Dipartimento della Programmazione veniva accolta l'istanza di accesso e, per l'effetto, venivano trasmessi in formato digitale i documenti richiesti.

Orbene, la Fondazione Federico II, esaminata la documentazione trasmessa dal Dipartimento della Programmazione odierno resistente e riscontrate molteplici illegittimità ed errori sia nella procedura seguita che nella valutazione espressa con riferimento alla proposta progettuale della Fondazione, tempestivamente, in data 27.05.2025, presentava le proprie controdeduzioni.

In particolare, la Fondazione Federico II censurava la valutazione espressa dal Comitato di Sorveglianza in quanto avvenuta in aperta violazione del Regolamenti (UE) 2021/1059 e 2021/1060, delle prescrizioni contenute nell'Avviso Pubblico, costituente *lex specialis*, e, se non bastasse, anche in spregio alle regole procedurali di selezione dal medesimo Comitato predeterminate (nella riunione del 24.05.2023), le quali (quest'ultime), si

osservi, stabilivano espressamente che si procedesse con **una doppia valutazione di qualità** indipendente per ogni progetto ad opera di valutatori esterni ed attraverso l'apposita griglia predisposta.

Nella fattispecie sottoposta, infatti, la ricorrente si avvedeva che, inopinatamente, in violazione delle norme poste a presidio della procedura in parola, la proposta progettuale presentata dalla Fondazione Federico II non era stata **sottoposta** (così come previsto dalle norme procedurali stabilite dal Comitato di Sorveglianza) ad una **doppia valutazione** di qualità ma, bensì, a **tre diversi giudizi ad opera di altrettanti valutatori esterni**.

Ed ancora, proseguendo, la Fondazione ricorrente, in seno alle proprie controdeduzioni, contestava la illogicità, la falsa ed erronea motivazione, nonché l'abnormità (rispetto alle griglie nn. 1 e 3) della scheda di valutazione n. 2 dell'11.03.2025, a firma del sig. Alejandro Lafarga Martinez, con la quale veniva assegnato al progetto "NEXTHERITAGE" della Federico II un punteggio complessivo di 65.

A ben vedere, difatti, come verrà meglio spiegato nel prosieguo, sembrerebbe che il compilatore (valutatore) della griglia di valutazione n. 2 non abbia compreso a quale obiettivo specifico (4.6) fosse riferita la proposta progettuale "NEXTHERITAGE" della Fondazione e, in tal senso, costituisce pertinente indizio al riguardo la circostanza che **la scheda non risulta neppure compilata** nelle sue parti più importanti, **mancando**, a differenza delle altre 2 schede, **il numero di riferimento del progetto, il titolo, la priorità, l'obiettivo specifico al quale si riferisce**, in altri termini non essendovi certezza alcuna che la valutazione del progetto sia stata

correttamente operata con riferimento all'obiettivo specifico per la quale è stata presentata.

Di poi, con le proprie controdeduzioni, la Fondazione Federico II censurava l'attribuzione del punteggio complessivo assegnato al progetto, pari a 85,67, **sotto il profilo logico e metodologico, in quanto** il calcolo della media aritmetica effettuato tra 3 valutazioni profondamente **divergenti**, senza alcun correttivo o predeterminato criterio di coerenza, appare tecnicamente scorretto e privo di razionalità valutativa.

Alla data odierna, nonostante le fondate controdeduzioni trasmesse dalla Federico II, il Dipartimento regionale della Programmazione non ha ancora comunicato alcunché e, dunque, non è dato sapere se si è proceduto, alla luce della manifesta illegittimità che ha contraddistinto l'operato dell'Amministrazione resistente, al riesame della proposta della ricorrente con conseguenziale riformulazione del punteggio e collocazione del progetto "NEXTHERITAGE" nella graduatoria (lista) di quelli ammessi a finanziamento.

Gli atti oggetto della presente impugnativa, non può dubitarsi al riguardo, sono illegittimi e viziati sotto molteplici profili, essendo stati adottati in eccesso di potere e *contra legem*, oltre che in carenza di un'adeguata istruttoria e senza valido supporto motivazionale, riflettendo, previa sospensione cautelare della loro efficacia, meritevoli di pronto annullamento da parte di codesto Ecc.mo T.A.R. adito.

La Fondazione Federico II, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione "*pro tempore*", pertanto, gravemente ed illegittimamente

pregiudicata nei propri diritti ed interessi legittimi dall'esecuzione dei provvedimenti quivi censurati, è costretta, suo malgrado, a proporre la presente impugnativa e, all'uopo, rassegna le seguenti argomentazioni di

DIRITTO

- VIOLAZIONE ED ERRONEA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELLA "LEX SPECIALIS" - VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, 3 E 6, c. 1, lett. b) DELLA L. 7.8.1990, N. 241 - VIOLAZIONE DELL'ART. 12 DELLA LEGGE N. 241/90 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CLARE LOQUI - ILLEGITTIMITA' DELLA TRIPLICE VALUTAZIONE DI QUALITA' PER VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI (UE) 2021/1059 E 2021/1060 - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E D'ISTRUTTORIA - ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PARITA' DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CORRETTEZZA E COERENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - SVIAMENTO E TRAVISAMENTO DEI FATTI -

Come anticipato nelle superiori premesse, la Fondazione Federico II, a seguito dell'ostensione della documentazione da parte dell'Amministrazione resistente, si avvedeva di molteplici irregolarità ed illegittimità che avevano influito negativamente nell'assegnazione dei punteggi alla proposta progettuale presentata dalla medesima, la quale, per un manciata di punti (meno di 6), veniva ingiustamente inserita nella graduatoria dei progetti di riserva.

Si osservi, al riguardo, sotto un primo aspetto, che l'Avviso 01/2024 (Premier

appel à projets standards - Appel 01/2024), ed il Manuale per i candidati (Manuel pour les Demandeurs Premier appel à projets standards - Appel 01/2024) prevedevano che “*Ogni proposta di progetto è soggetta a una procedura di valutazione (...) che **garantisce i principi di trasparenza e parità di trattamento***” e, inoltre, per quanto qui d’interesse, che “*La valutazione delle proposte sarà effettuata con il supporto di **consulenti esterni***”.

Si legge, ancora, in seno agli allegati dell’Avviso 01/2024 che i criteri di selezione si inseriscono nel quadro dell’**art. 22 del Regolamento 1059/2021**, il quale stabilisce espressamente che “*per la selezione delle operazioni, **il comitato di sorveglianza o, se del caso, il comitato direttivo stabilisce e applica criteri e procedure che siano non discriminatori e trasparenti***”.

Orbene, in coerenza all’Avviso 01/2024 ed al portato normativo dei Regolamenti (UE) 1059/2021 e 1060/2021, il Comitato di Sorveglianza (Comité de Suivi), nel corso della **riunione del 24.05.2023** tenutasi a Palermo (Terza riunione) e **durante l’incontro finale dell’08.04.2025** svoltosi a Tunisi (Quarta riunione), stabiliva e ribadiva **le regole adottate nel processo di valutazione** delle proposte progettuali.

Si osservi, in special modo, che in seno al testè citato processo verbale della riunione dell’08.04.2025, è riportato l’intervento del dott. Vincenzo Petruso (Autorità di Gestione del Programma) del seguente tenore: “*Il Dott. Petruso (AG) illustra al Comitato le procedure relative alla doppia valutazione di qualità indipendente per ogni progetto svolta da valutatori esterni attraverso apposita griglia e sottolinea che per tutti gli OS del Programma è stata redatta una lista di progetti ammissibili e che gli indicatori previsti dal Programma possono*

essere coperti dai progetti ammessi a finanziamento”.

In altri termini, circostanza a dire il vero ben nota a tutti i partecipanti all’Avviso, coerente con le linee guida adottate anche nei Programmi INTERREG NEXT Italia - Tunisia degli anni precedenti e sempre applicata dal Comitato di Sorveglianza, il dott. Vincenzo Petruso, nell’illustrare i lavori, ribadiva che **la valutazione delle proposte progettuali** era stata effettuata con il supporto di **2 consulenti esterni per ogni progetto attraverso apposita griglia** (doppia valutazione di qualità).

Appare comprensibile, dunque, alla luce di quanto testè riferito, lo stupore dell’odierna Fondazione ricorrente nell’apprendere, a seguito dell’ostensione dei documenti amministrativi, che la proposta progettuale presentata dalla medesima, contrariamente alle prescrizioni della lex specialis (Avviso 01/2004), nonché in violazione delle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza deputato a decidere i criteri (***non discriminatori e trasparenti***) e le procedure di valutazione, era stata invece sottoposta, illegittimamente, all’esame di ben **tre valutatori** esterni.

Si badi, infatti, che a seguito della richiesta di accesso agli atti, l’Autorità di Gestione del Programma trasmetteva alla Fondazione Federico II la seguente documentazione:

- Scheda valutazione 1 – 17.01.2025 → punteggio **101** (Valutatore Sardina Gaetano);
- Scheda valutazione 2 – 11.03.2025 → punteggio **65** (Valutatore Lafarga Martinez Alejandro);
- Scheda valutazione 3 – 14.03.2025 → punteggio **91** (Valutatore Cibrario

Valeria);

- Verbale del Comitato di Sorveglianza – 08.04.2025;
- Manuel pour les Demandeurs - Premier appel à projets standards.

Come sopra detto, dunque, la Fondazione apprendeva che le procedure di valutazione erano rimaste immutate rispetto al passato, essendo stato ribadito (si rimanda al verbale dell'08.04.2025) che i progetti erano stati sottoposti a doppia valutazione con apposita griglia, ma, **inspiegabilmente, contrariamente ad ogni previsione normativa e regolamentare, il progetto della Fondazione era stato giudicato da tre valutatori.**

L'illegittimità di un simile operato è in re ipsa e documentalmente comprovato dallo stesso Dipartimento resistente che ha trasmesso la documentazione a seguito dell'istanza ai sensi della l. n. 241/90 della Fondazione.

Al riguardo, al di là della pervicace violazione della lex specialis e dei Regolamenti (UE) 1059/2021 e 1060/2021, la condotta tenuta nella fattispecie dall'Amministrazione è censurabile anche sotto il profilo della **violazione dell'art. 12 della L. n. 241/90**, stante che la scelta (immotivata e priva di giustificazione) adottata dalla Commissione di valutazione di sottoporre la proposta della Fondazione Federico II all'esame di tre valutatori in luogo di due, è indubbio che ha una **portata innovativa della stessa lex specialis**, avendone modificato (recte: stravolto), in corso d'opera, le modalità di valutazione dei progetti.

Invero, l'articolo 12 L. 241/90, nella fattispecie palesemente violato, a garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'agere amministrativo,

sancisce a carico delle Amministrazioni che concedono benefici economici l'obbligo di **predeterminare le modalità ed i criteri** ai quali devono attenersi nell'esercizio di tale funzione, imponendo, altresì, che l'osservanza dei suddetti criteri emerga dai singoli provvedimenti con i quali il beneficio è concesso (o non concesso).

Recita l'art. 12, L. 241/90: *“1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1”*.

Nel caso di specie le Amministrazioni resistenti e, segnatamente, il Comitato di Sorveglianza, pur avendo affermato di aver predeterminato i criteri e le modalità di valutazione (prevedendo la doppia valutazione di qualità) per l'esame dei progetti da ammettere a finanziamento, poi ha del tutto disatteso i propri obblighi e violato finanche le regole ed i criteri ai quali si era autovincolato.

Non può dubitarsi che l'adozione di un metodo di giudizio (3 griglie di valutazione ad opera di tre consulenti esterni) non previsto dalla lex specialis e, se non bastasse, escluso anche dal Comitato di Sorveglianza (processo verbale dell'08.04.2025), si pone in aperta violazione dei principi di trasparenza, correttezza e coerenza dell'azione amministrativa a mente dei quali è **indispensabile la determinazione ex ante dei criteri e delle**

modalità a cui attenersi nella valutazione dei progetti, indicando in maniera precisa le norme regolamentari e le procedure di riferimento, comunque sempre proiettate al perseguimento (mediato) dell'interesse pubblico, secondo i principi di sussidiarietà orizzontale (*ex art. 118, ultimo comma, Cost.*).

I testè citati **principi di trasparenza e parità di trattamento, nonché di correttezza e coerenza dell'azione amministrativa**, che nella vicenda che ci occupa sono stati palesemente calpestati, sono finalizzati a mettere in chiaro il processo di individuazione dei beneficiari dei finanziamenti, senza possibilità di interferenze e/o condotte arbitrarie, con l'esercizio di una discrezionalità tecnica fondata su regole certe e predefinite, a garanzia dell'imparzialità dell'azione amministrativa e dei principi di eguaglianza sostanziale di tutti i partecipanti (*ex art. 97 e 3 Cost.*).

La violazione della *lex specialis* e delle regole procedimentali, l'assenza di motivazione a giustificazione dell'irrituale sottoposizione del progetto della Fondazione a tre valutazioni di qualità, le violazioni di legge sopra argomentate, costituiscono profili di violazione che giustificano ampiamente l'accoglimento del ricorso proposto.

- ILLEGITTIMITA' PER VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3 DELLA L. N. 241/90 - VIOLAZIONE DELL'ART. 73, PAR. 1, DEL REGOLAMENTO UE 2021/1060 - VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGITTIMO AFFIDAMENTO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPIDI TRASPARENZA E PAR CONDICIO - DIFETTO ASSOLUTO

DI MOTIVAZIONE -

La violazione dell'Avviso 01/2024, delle regole procedurali e di legge, nonché la modifica e l'innovazione delle stesse in corso d'opera, rilevano anche sotto altri fondati profili degni d'indagine da parte di codesto Ecc.mo Collegio decidente adito.

Si osservi, all'uopo, che dalla documentazione trasmessa a seguito dell'accesso agli atti, seppur in assenza del benché minimo principio di motivazione, la Fondazione Federico II ricavava che il punteggio complessivo assegnato alla proposta progettuale denominata "NEXTHERITAGE" era il **risultato della media aritmetica** delle tre griglie di valutazione, in applicazione di una innovativa metodologia **non esplicitata, né mai applicata**, in alcuno degli atti ufficiali dell'Avviso 01/2024.

La procedura di selezione, in concreto, per quanto riguarda il progetto della Fondazione ricorrente (per le altre proposte è in corso di presentazione apposita istanza di accesso agli atti), si è praticamente svolta **in assenza di una base giuridica che giustificasse\autorizzasse** l'utilizzo di tre valutazioni indipendenti e la conseguente **attribuzione di un punteggio medio**, tutto ciò, si ribadisce ancora, in aperta e grave violazione dell'Avviso 01/2004 e delle procedure di valutazione stabilite dal Comitato di Sorveglianza, così come cristallizzate nell'ultimo **processo verbale dell'08.04.2025**, laddove si parla solo di "**doppia valutazione di qualità indipendente**".

L'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione resistente è oltremodo

evidente, giustificando l'accoglimento del presente ricorso e l'annullamento dell'illegittima valutazione impugnata, con conseguente riformulazione del punteggio della proposta della Fondazione ricorrente ed inserimento nella graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento.

L'irrituale ed illegittimo ricorso a tre consulenti esterni, chiamati a compilare tre griglie di valutazione, al di là ed in aggiunta alle considerazioni svolte in precedenza, ha determinato:

- Una **modifica sostanziale** del sistema di valutazione, non prevista nella lex specialis;
- Una **violazione dei principi generali dell'attività amministrativa**, tra cui:

a) Art. 97 Costituzione

L'amministrazione deve operare secondo **trasparenza, imparzialità e buon andamento**. L'applicazione di una procedura non dichiarata mina il principio di legalità.

b) Articoli 1 e ss. L. 241/1990

Ogni procedimento amministrativo deve fondarsi su criteri **prevedibili, noti, motivabili e tracciabili**. L'introduzione ex post di un metodo valutativo mai comunicato integra **eccesso di potere per sviamento e violazione dell'obbligo di trasparenza**.

c) Violazione del principio di legittimo affidamento

Secondo giurisprudenza consolidata (es. Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4637/2019), il candidato deve poter **fare affidamento** su regole chiare e stabili. Il ricorso alla media aritmetica di tre diversi giudizi non solo **non era previsto**, ma neppure annunciato o motivato nei verbali.

d) Violazione del principio di parità di trattamento

La mancata uniformità nella modalità di valutazione potrebbe aver determinato un **trattamento disomogeneo** tra progetti concorrenti se, come si ritiene che sia effettivamente accaduto e, in tal senso, l'accesso agli atti chiarirà ogni residuo dubbio al riguardo, soltanto il progetto della Fondazione Federico II è stato sottoposto a tre valutazioni e tutti gli altri, invece, alla doppia valutazione di qualità.

e) Art. 73, par. 1 del Regolamento (UE) 2021/1060 (Regolamento Generale)

La procedura applicata, così come desumibile dagli atti forniti dall'Autorità di Gestione, presenta fondati profili di violazione dell'articolo 73 del Regolamento (UE) 2021/1060, che stabilisce i principi generali in materia di selezione delle operazioni nell'ambito dei programmi finanziati dai Fondi SIE (Fondi Strutturali e di Investimento Europei).

L'Art. 73, par. 1, recita testualmente “*“Per la selezione delle operazioni l'autorità di gestione stabilisce e applica criteri e procedure non discriminatori e trasparenti ...()*”

Nel caso che ci occupa, invece, il criterio di attribuzione del punteggio mediante media aritmetica di tre valutazioni non è stato:

- indicato nell'Avviso pubblico,
- previsto nel Manuale per i richiedenti,
- reso pubblico ex ante,
- approvato ex ante dal Comitato di Sorveglianza.

L'adozione di tale metodo di valutazione, appare di evidenza solare, è quindi in palese contrasto con il Regolamento (UE) 2021/1060, che impone la

necessità di criteri predefiniti, stabili, oggettivi e trasparenti.

- ILLEGITTIMITA' ED ERRONEITA' DELLE VALUTAZIONI EFFETTUATE IN SENO ALLA GRIGLIA DI VALUTAZIONE N. 2 DELL'11.03.2025 – ERRONEA INTERPRETAZIONE DEL CONTENUTO DELLA PROPOSTA – MANCATA COMPILAZIONE DELLA GRIGLIA – INCONGRUA VALUTAZIONE DEL PROGETTO – MACROSCOPICA ILLOGICITA' DEI PUNTEGGI ASSEGNATI – IRRAGIONEVOLEZZA E MANIFESTA INGIUSTIZIA DELLE ARGOMENTAZIONI CONTENUTE NELLA GRIGLIA DI VALUTAZIONE – INATTENDIBILITA' DEL GIUDIZIO ESPRESSO – SPROPORZIONE – MOTIVAZIONE APPARENTE – ECCESSO DI POTERE –

Come accennato sopra, la Fondazione Federico II soltanto a seguito dell'ostensione degli atti oggetto dell'istanza di accesso prendeva conoscenza dei punteggi attribuiti alla propria proposta progettuale e, inoltre, dell'esistenza di tre griglie in luogo della doppia valutazione di qualità stabilita dal Comitato di Sorveglianza nelle riunioni del 24.05.2023 e dell'08.04.2025.

Rinviando, dunque, a quanto sopra già argomentato con riferimento all'illegittimo ricorso a tre valutatori esterni ed all'attribuzione del punteggio attraverso il calcolo della media risultante dai punteggi espressi nelle tre griglie, ciò che adesso preme evidenziare, con il presente motivo di censura, è la manifesta erroneità e macroscopica illogicità del contenuto della **scheda n. 2**, la quale, già dal superficiale raffronto con le griglie n. 1 e n. 3, si segnala per la **abnormità ed anomalia dei giudizi espressi**, nonché in quanto riporta valutazioni del tutto disancorate dalla proposta progettuale della Fondazione e contraddistinte da **grave contraddittorietà e profonda**

ingiustizia, ciò convintamente portando a supporre che il consulente esterno (Lafarga Martinez), il quale, tra le altre cose, nel compilare la scheda, **neppure indica il numero di riferimento del progetto, il titolo, la priorità, l'obiettivo specifico** al quale si riferisce, non abbia compreso a quale programma si riferisse la proposta della Fondazione oppure, ancor peggio, fa sorgere il sospetto che il consulente per errore abbia collegato al progetto della ricorrente la scheda di valutazione riferentesi ad una diversa proposta.

A sostegno delle superiori considerazioni, infatti, basta osservare i punteggi che i tre consulenti hanno espresso, cioè:

Griglia n. 1 del 17.01.2025 → punteggio **101** (Sardina Gaetano);

Griglia n. 2 dell'11.03.2025 → punteggio **65** (Lafarga Martinez Alejandro);

Griglia n. 3 del 14.03.2025 → punteggio **91** (Cibrario Valeria).

In altre parole, e non necessitano particolari argomentazioni al riguardo, le schede n. 1 (101) e n. 3 (91) riportano un punteggio **eccessivamente superiore, ABNORME E ANOMALO**, rispetto a quello della scheda n. 2 (65), che non può essere giustificato, *sic et simpliciter*, rifugiandosi nel principio della insindacabilità della discrezionalità tecnica, dimostrando, piuttosto, che il consulente esterno è incorso in un macroscopico abbaglio e che la valutazione di quest'ultimo è assolutamente inattendibile.

Si sottolinea, ancora, tralasciando il punteggio di 101 assegnato nella prima scheda, che tra il punteggio di 91 e quello di 65 vi è una differenza di ben 26 punti, che, non sfuggirà, **rappresenta un'enormità sol che si consideri che la proposta progettuale della Fondazione ha un distacco dall'ultima in**

graduatoria ammessa a finanziamento (Comune di Caltagirone) inferiore **a 6 punti!**

Concludendo, l'abnorme difformità che si registra tra il punteggio delle schede n. 1 e n. 3 e quello della griglia n. 2 (Lafarga Martinez) comprova in maniera oggettiva ed incontrovertibile un'anomala discrepanza tra le valutazioni, che non è giustificabile tramite semplice errore di valutazione o interpretazione soggettiva, riverberando illogica ed irrazionale e, come tale, degna di pronto annullamento.

Entrando nel merito delle irrazionali, illogiche ed incongrue valutazioni espresse in seno alla griglia n. 2, al fine di una migliore intelligenza dei fatti da parte di codesto Tribunale, si osserva, ulteriormente, quanto segue.

Il commento rilasciato dal valutatore presenta gravi **incongruenze** che pregiudicano irrimediabilmente la **coerenza e l'attendibilità del giudizio complessivo**.

Nella prima parte della valutazione generale, infatti, il progetto viene descritto in termini estremamente positivi, attraverso una formulazione che denota **un'elevata aderenza agli obiettivi del programma Interreg Italia - Tunisia**, oltre che **una solida impostazione tecnica, strutturale e gestionale**.

In particolare, afferma il valutatore che:

“Presenta diversi aspetti positivi. È in linea con gli obiettivi del programma Interreg Italia-Tunisia, puntando a migliorare l'accessibilità turistica e a promuovere l'inclusione. Offre soluzioni tecnologiche innovative per facilitare l'accesso ai siti culturali, in particolare per le persone ipovedenti. [...] Il piano di lavoro nel suo complesso è ben strutturato e la

metodologia di gestione include adeguate strutture di coordinamento. [...] Il progetto dedica un intero gruppo di lavoro alla comunicazione e alla diffusione”.

Queste affermazioni evidenziano come il progetto possegga **un’elevata coerenza strategica, un impianto metodologico valido e un’impostazione gestionale ben costruita.**

Tuttavia, la seconda parte del commento si discosta completamente da queste valutazioni, arrivando a formulare rilievi che **contraddicono quanto appena espresso**: si parla di assenza di dati concreti, incongruenze nel piano di lavoro, quantificazione insufficiente dei risultati, scarsa sostenibilità della piattaforma digitale, mancanza di dettagli sulla gestione del rischio e spese poco giustificate.

In altri termini, il giudizio espresso dal valutatore è caratterizzato da grave contraddittorietà e manifesta illogicità.

In particolare:

- La **valutazione positiva della coerenza con le politiche e del piano di lavoro “ben strutturato”** risulta in contrasto con la successiva affermazione che lo stesso piano presenta “*incongruenze*” e contributi dei partner poco dettagliati.
- La **presunta mancanza di giustificazioni sui bisogni** cozza con il fatto che il progetto viene **ritenuto coerente con i bisogni del territorio**, con soluzioni innovative e inclusione sociale, come riportato nella prima parte.
- L’asserita **mancanza di informazioni sulla cooperazione transfrontaliera** è priva di fondamento, poiché nel formulario progettuale – come appresso documentato – tale aspetto è descritto nelle sezioni dedicate.

In sintesi, **il giudizio è palesemente disomogeneo, privo di coerenza interna e contraddittorio**, con il risultato che la valutazione finale risulta viziata da **palese illogicità**, con una evidente ripercussione nell'attribuzione dei punteggi per i vari criteri di selezione.

Ma non è tutto.

Nel commento rilasciato dal valutatore emergono affermazioni che **non trovano riscontro nella documentazione progettuale** presentata dalla Fondazione Federico II, risultando pertanto **oggettivamente e gravemente errate e inveritiere**.

E così, il valutatore afferma che: *“**La proposta non contiene dati concreti che giustifichino la necessità dei miglioramenti pianificati e non viene dimostrata la richiesta di interventi tecnologici**”*.

Tale rilievo è **in netto contrasto con quanto dettagliatamente riportato** nella sezione **C.3.2 del formulario progettuale**, ove sono **chiaramente esplicitate le motivazioni, le finalità e i benefici attesi** dagli interventi tecnologici previsti.

In particolare, la proposta spiega con precisione che:

“La mancata visibilità del patrimonio culturale lo rende invisibile. Rendere visibile l'invisibile è ciò che il progetto NEXTHERITAGE realizzerà sfruttando le innovazioni per la fruizione tattile del patrimonio e importando soluzioni di gamification per attrarre un pubblico interessato ai videogiochi e alle simulazioni immersive”.

Segue una descrizione tecnica articolata di **cosa saranno gli Hotspot NEXTHERITAGE**, e delle tecnologie utilizzate:

“Gli Hotspot NEXTHERITAGE utilizzeranno la Cappella Palatina del Palais des

Normands, il Bardo di Tunisi e Kerkouane come test per sviluppare spazi interattivi, accessibili anche ai non vedenti e pensati per l'interazione con un pubblico giovane, in cui l'invisibile (come il Paradiso coranico sul soffitto della Cappella Palatina) sarà reso visibile. Ogni Hotspot sarà dotato di mappe tattili, riproduzioni tridimensionali e soluzioni di realtà immersiva supportate dall'intelligenza artificiale. In questo senso, la capsula che costituisce ogni hotspot diventa essa stessa un attrattore turistico e culturale e non solo un veicolo per una migliore conoscenza dell'attrattore culturale (il sito UNESCO) di cui utilizza i contenuti”.

Alla luce di quanto sopra, l'affermazione del valutatore **non è solo infondata**, ma **smentita in maniera oggettiva e documentale**, a riprova di una lettura parziale o inesatta della documentazione progettuale.

I macroscopici vizi che caratterizzano le valutazioni operate dal valutatore **nella scheda n. 2** sono di facile ed **immediata percezione**, risultando quantomai opportuno procedere all'annullamento degli atti impugnati e ad una nuova e coerente attività di valutazione della proposta della ricorrente.

Ed ancora, correndo il rischio di tediare il Collegio, si evidenzia che nella griglia n. 2 vengono riportati i seguenti giudizi relativamente che sono del tutto irragionevoli e ingiusti, nonché smentiti *per tabulas*:

Criterio 1.3 *“La valeur ajoutée de la coopération transfrontalière est clairement démontrée”*, Punteggio attribuito: 3/12.

Motivazione: *“La proposta non giustifica il motivo per cui questo progetto debba essere sviluppato a livello transfrontaliero, né dimostra che i risultati possano essere conseguiti solo attraverso la cooperazione transnazionale. Non vengono affrontati lo sviluppo e l'attuazione congiunti del progetto e non viene menzionata la questione del finanziamento*

congiunto tra le parti.”

L'assunto è erroneo e privo di collegamento con la realtà.

A ben vedere, la proposta progettuale, nella sezione **C.3.3**, giustifica in modo chiaro e approfondito la necessità di ricorrere a una cooperazione transfrontaliera, sottolineando come:

“Lo studio comparato tra Sicilia e Tunisia (...) rafforzerà la rete di cooperazione transfrontaliera sui temi della conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, sia dal punto di vista “immateriale”, con lo scambio di informazioni e buone pratiche sulla gestione, valorizzazione, fruizione e conservazione del patrimonio, sia dal punto di vista “tangibile”, mettendo in collegamento siti di interesse culturale e paesaggistico. Gli esperimenti che il progetto si propone di realizzare si concentreranno su un numero limitato di casi studio, scegliendo contesti e opere d'arte e di architettura che fanno parte della Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. (...) le comunità locali a partecipare attivamente alle azioni di promozione, costituendo così un ottimo volano per la continuità degli interventi e per lo sviluppo culturale e sociale dei territori/ contesti di riferimento. (...) ricollegare le sponde della Sicilia e della Tunisia rintracciando le caratteristiche culturali e le tradizioni costruttive, nonché i materiali che legano la Sicilia occidentale alla Tunisia, ma più in generale alla cultura mediterranea. La complementarità delle competenze dei partner è stata essenziale sia per definire la tipologia di risposta da costruire (sono stati organizzati sei incontri di co-creazione) sia per garantire le massime sinergie nella fase di sviluppo e implementazione (ogni attività prevede la collaborazione di almeno due partner di progetto)”

Il formulario dettaglia, inoltre, in che modo il progetto poggia su un **approccio congiunto basato su casi studio UNESCO** condivisi,

giustificando adeguatamente il ricorso **alla cooperazione transfrontaliera** quale strumento di finanziamento per la corretta attuazione dell'intervento che valorizza la **complementarità culturale, storica e metodologica tra i due territori**.

Criterio 3.1 “Approche innovative du projet” - Punteggio attribuito: 2/4.

Motivazione: *“Il progetto propone un approccio potenzialmente innovativo, basato sull'impiego di tecnologie avanzate per migliorare l'accessibilità dei siti culturali da parte delle persone ipovedenti. Tuttavia, la giustificazione per questi interventi è insufficiente e la richiesta di tali azioni non è dimostrata. Sebbene vengano menzionate 20 aree di intervento, la proposta ne specifica solo due. Inoltre, la possibilità di trasferire tali impianti in altri siti richiederebbe una nuova configurazione software, non prevista nel progetto.”*

Il rilievo del valutatore è **in netto contrasto con quanto dettagliatamente riportato** nella sezione **C.3.2 del formulario progettuale**, ove sono **chiaramente esplicitate le motivazioni, le finalità e i benefici attesi** dagli interventi tecnologici previsti.

In particolare, la proposta spiega che:

“Gli Hotspot NEXTHERITAGE utilizzeranno la Cappella Palatina del Palais des Normands, il Bardo di Tunisi e Kerkouane come test per sviluppare spazi interattivi, accessibili anche ai non vedenti e pensati per l'interazione con un pubblico giovane, in cui l'invisibile (come il Paradiso coranico sul soffitto della Cappella Palatina) sarà reso visibile. Ogni Hotspot sarà dotato di mappe tattili, riproduzioni tridimensionali e soluzioni di realtà immersiva supportate dall'intelligenza artificiale. In questo senso, la capsula che costituisce ogni hotspot diventa essa stessa un attrattore turistico e culturale e non solo un veicolo per una migliore conoscenza dell'attrattore culturale (il sito UNESCO) di cui

utilizza i contenuti.

Essendo configurazioni trasportabili, gli hotspot NEXTHERITAGE possono essere posizionati vicino a siti culturali, ma possono anche diventare punti di riferimento urbani in porti, stazioni ferroviarie, scuole, aeroporti. Allo stesso modo, potrebbero essere temporaneamente spostati nell'entroterra, nei piccoli centri, lungo itinerari e sentieri, in modo da fungere da attivatore di nuovi pubblici e di una migliore conoscenza, anche da parte dei residenti, della comune ricchezza culturale italo-tunisina.”

Con riferimento alle **20 installazioni mobili**, si evidenzia che il progetto chiarisce quanto segue:

“... che potranno quindi essere utilizzate anche per eventi o iniziative culturali diffuse sul territorio, consentendo esperienze immersive, tattili e virtuali, capaci di leggere e apprezzare il patrimonio UNESCO di cui Sicilia e Tunisia sono ricche” [...].

Il progetto nella sezione A.4 per l'azione 1.5 chiarisce inoltre quali saranno i **territori coinvolti** nel progetto **diversi dai siti oggetto degli interventi pilota**

“I territori coinvolti sono: Province di Catania, Messina, Siracusa e Agrigento per la Sicilia, il sito archeologico di Kerkouane per la Tunisia.”

Pertanto, la constatazione del valutatore *“tali impianti in altri siti richiederebbe una nuova configurazione software, non prevista nel progetto”* risulta **fuorviante e non veritiera** rispetto alle informazioni del progetto. **Nessuna configurazione di software è necessaria** poiché trattasi di installazioni mobili per consentire l'accessibilità – oltre ai siti pilota – in zone e territori remoti del vasto territorio siciliano e tunisino.

Criterio 5.2 *“Les partenaires du projet ont les compétences et la*

capacité financière nécessaires pour gérer un projet de coopération”

Punteggio attribuito: 2/8

Motivazione: *“Tutti i partner sembrano possedere le capacità necessarie per portare a termine con successo i compiti loro assegnati. Tuttavia, la principale debolezza di questo consorzio risiede nel fatto che solo il Partner 1 ha accesso diretto a un sito culturale UNESCO dove verranno svolti i lavori di digitalizzazione. Il progetto prevede di intervenire in un massimo di 20 spazi diversi e non è chiaro se i partner del progetto avranno accesso a questi luoghi. Sarebbe stato auspicabile la presenza di un partner con maggiore esperienza nel settore turistico o con la capacità di gestire o accedere ai siti del Patrimonio Mondiale.”*

La valutazione espressa appare risibile in quanto è contraddetta dalla documentazione progettuale che inconfutabilmente comprova e dimostra la non comune qualificazione del partenariato sia in termini di accesso diretto ai siti UNESCO che di esperienza nella valorizzazione e promozione del patrimonio culturale.

- Il Partner 1 (Fondazione Federico II) gestisce direttamente il Palazzo Reale di Palermo, parte del sito seriale UNESCO “Palermo arabo-normanna”. Le attività di rilievo, digitalizzazione e valorizzazione previste nel progetto avverranno con accesso operativo diretto al predetto sito.
- In Tunisia, il progetto prevede azioni sul sito archeologico di Kerkouane e sul Museo del Bardo di Tunisi, entrambi riconosciuti dall’UNESCO. Il Partner 3 (Laboratoire CRISTAL), ha già lavorato su questi siti in progetti precedenti, come documentato nel formulario, e ha già raccolto dati e svolto attività sul campo, il che garantisce l’effettivo accesso e la continuità operativa

anche su questo versante.

- Il Partner 2 (Università di Palermo – Dipartimento di Architettura) non gestisce siti UNESCO perché il suo ruolo è specificamente scientifico e tecnico. Come riportato nel progetto, UNIPA fornisce competenze **avanzate** in: rilievi 3D e con laser scanner, realtà aumentata, ricostruzione storica e restituzione digitale dei siti.
- Le attività si concentrano non solo sulla Palazzo reale di Palermo, ma anche sul confronto e la cooperazione tecnica e metodologica con il partner tunisino. UNIPA è quindi essenziale per garantire l'eccellenza metodologica nella digitalizzazione e narrazione del patrimonio.
- Il Partner DCX vanta esperienza consolidata in progetti internazionali nel settore della promozione culturale e turistica del patrimonio mondiale, compresi progetti sostenuti direttamente da UNESCO.
- L'integrazione delle competenze di DCX con quelle di CRISTAL e UNIPA permette di tradurre la digitalizzazione in esperienze turistiche accessibili e coinvolgenti, sfruttando modelli 3D, realtà aumentata e contenuti immersivi fruibili anche al di fuori del sito fisico.

Criterio 6.1 “*Le plan de travail est réaliste, cohérent et homogène*”

Punteggio attribuito: 2/4

Motivazione: “*I risultati del progetto possono essere raggiunti grazie alle competenze dei partner, anche se sussistono ancora dubbi sulla loro capacità di accedere a 20 siti storici.*”

Il valutatore palesemente commette un macroscopico errore nell'interpretazione della proposta progettuale riguardo ai “20 siti storici”.

Infatti, il progetto **non prevede l'accesso diretto a 20 siti UNESCO** né a

20 beni culturali differenti bensì la realizzazione di **20 installazioni mobili** (“hotspot NEXTheritage”), concepite per: 1) Essere **posizionate in prossimità dei siti UNESCO** di Sicilia e Tunisia, ma anche in **punti urbani di grande affluenza** (porti, stazioni, scuole, aeroporti); 2) **Spostarsi temporaneamente** in centri minori, lungo itinerari e sentieri, al fine di **coinvolgere nuovi pubblici** e valorizzare il patrimonio italo-tunisino.

Tali hotspot **non richiedono permessi di accesso complessi**, essendo progetti **modulari e trasportabili**, e possono operare anche **all'esterno dei perimetri monumentali**, escludendo quindi ogni difficoltà e/o rischio paventata dal valutatore.

Criterio 6.2 “Criterio 6.1 “Le plan de travail est réaliste, cohérent et homogène” Punteggio attribuito: 2/4.

Motivazione: *“La metodologia di coordinamento del progetto è adeguata e in linea con quanto previsto per un progetto di questa portata, con diverse strutture di gestione e coordinamento. Tuttavia, il progetto non ha specificato misure per garantire la qualità dell'esecuzione né sistemi per rilevare deviazioni, applicare correzioni o gestire i rischi che potrebbero presentarsi. Inoltre, per quanto riguarda la gestione finanziaria, non sono stati descritti i processi da seguire.”*

Le informazioni di cui alle sezioni 7.1, 7.2 e 7.4 del progetto, contrariamente a quanto sostenuto, prevedono un **Piano di Gestione della Qualità** e un **Piano di Gestione del Rischio** integrati nel sistema di monitoraggio interno.

- INTERESSE AL RICORSO E PROVA DI RESISTENZA -

Come ampiamente argomentato sopra, la valutazione espressa dal secondo

consulente esterno, signor Lafarga Martinez, pari a soli **65 punti**, risulta macroscopicamente inferiore rispetto alle altre due valutazioni (pari a **101 e 91 punti**), con una divergenza inspiegabile ed eccessiva che compromette la coerenza e l'affidabilità dell'intero procedimento valutativo.

Tale circostanza, è stato eccepito, configura un'evidente **illegittimità per eccesso di potere** nelle sue classiche figure sintomatiche di **illogicità manifesta, disparità di trattamento e travisamento dei fatti**.

La giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato che *“la valutazione tecnico-discrezionale della commissione giudicatrice non è insindacabile laddove emergano evidenti incongruenze, macroscopici errori di fatto o scostamenti immotivati rispetto a criteri oggettivi e agli altri giudizi espressi”* (Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 1775/2021).

In particolare, **un giudizio che si discosti in modo rilevante dagli altri**, senza alcuna giustificazione analitica, può essere oggetto di sindacato per **violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa**, sanciti dall'art. 97 Cost. e ribaditi dalla legge n. 241/1990.

La violazione si palesa anche sotto il profilo del **principio di proporzionalità e ragionevolezza**, in quanto l'attribuzione di un punteggio così esiguo, contrariamente agli altri punteggi assegnati dai valutatori indipendenti ed in presenza, peraltro, come sopra detto, di rilievi contraddittori ed incongruenti, comporta un **ingiustificato pregiudizio** per il concorrente e altera la par condicio tra i partecipanti.

Orbene, in termini processuali, **l'interesse concreto e attuale**

all'impugnativa da parte della Fondazione Federico II trova ragione e si rinviene nella circostanza che la mancata inclusione della proposta di quest'ultima nella graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento è diretta conseguenza della valutazione irragionevole e anomala di un valutatore su tre nonostante le regole della procedura prevedevano espressamente che si procedesse ad una doppia valutazione.

In altri termini, nella fattispecie si rinvencono due valutazioni che si avvicinano, assegnando l'una 101 e l'altra 91 punti, mentre ne abbiamo una terza che è palesemente abnorme ed irrazionale, distanziandosi dalle altre due di ben 36 e 26 punti.

Così stando le cose, il Comitato di Sorveglianza, nel rispetto del principio di gara dal medesimo stabilito, cioè quello della doppia valutazione (riunione del 24.05.2023 e dell'08.04.2025), avrebbe dovuto prendere atto dell' manifesta anomalia (65 punti) ed assegnare il punteggio calcolando la media tra i due punteggi più vicini ed attendibili, cioè $101 + 91 \div 2 = 96$ punti.

L'eliminazione del punteggio anomalo attribuito nella seconda griglia, oppure la sua sostituzione con una valutazione coerente con quelle espresse dagli altri due valutatori, infatti, comporterebbe un **ricalcolo del punteggio finale tale da consentire al progetto di raggiungere la soglia utile per l'ammissione al finanziamento.**

DOMANDA DI SOSPENSIONE

Il ricorso è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.

Il *fumus boni iuris* che sorregge il ricorso fonda l'istanza di una misura cautelare diretta a sospendere l'efficacia degli atti impugnati e di conseguenza a inibire

il gravissimo ed irreparabile pregiudizio che dagli stessi deriva, anche in termini di arbitraria e ingiustificata incisione sugli interessi e sui diritti della Fondazione Federico II e dei soggetti facenti parte del partenariato.

Viepiù, il requisito del *periculum in mora* è altresì rintracciabile nel pregiudizio grave ed irreparabile che subirebbe la Fondazione ricorrente dall'esecuzione degli illegittimi provvedimenti impugnati in quanto, considerata l'imminente distribuzione delle risorse ai progetti utilmente collocati nella graduatoria, da qui a breve si registrerà l'esaurimento dei fondi messi a disposizione e, quindi, l'impossibilità, a posteriori, all'esito del giudizio di merito, di assicurare l'effettività della tutela in favore dell'odierna ricorrente.

L'accoglimento della misura cautelare, invero, avrebbe l'effetto di sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati per il tempo astrattamente necessario alla definizione del giudizio, consentendo nelle more anche il riesame del progetto della Fondazione Federico II da parte dell'Amministrazione resistente alla luce delle censure sollevate in seno al presente ricorso e delle controdeduzioni notificate anteriormente alla proposizione del gravame.

Inoltre, l'accoglimento della domanda cautelare non pregiudicherebbe nessuno degli interessi delle parti in causa, rivelandosi piuttosto l'accoglimento confacente all'interesse pubblico dell'Amministrazione alla correttezza dell'azione amministrativa.

Per tutte le superiori considerazioni, con riserva di ogni altra difesa, richiesta e produzione documentale nei termini di rito, la Fondazione Federico II, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione “pro tempore”, *ut supra* rappresentato e difeso,

CHIEDE

che l'Ecc.mo Collegio decidente adito, preliminarmente, adotti il provvedimento cautelare nei termini sopra specificati, quindi, nel merito accolga il ricorso, annullando gli atti impugnati perché illegittimi per i motivi suesposti.

Il tutto con ogni conseguenziale statuizione anche in ordine alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio.

Si dichiara che il contributo unificato da versare è pari ad euro 650,00.

Catania - Palermo, li 16 giugno 2025

Avv. Ottavio Vaccaro